

## ADEMPIMENTI

---

### ***Il pagamento del diritto annuale 2014***

di Luca Mambrin

Proprio in questi giorni le imprese stanno ricevendo tramite i propri indirizzi di posta elettronica certificata le comunicazioni da parte delle rispettive camere di Commercio relative al versamento del **diritto annuale per l'anno 2014**.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/1993 come modificato dal D.Lgs. 23/2010 sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese che al 1° gennaio 2014 risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese**, compresi quindi i **soggetti iscritti esclusivamente al REA** (ad esempio associazioni ed enti no profit), le imprese in **liquidazione**, in **concordato preventivo** e le imprese in **amministrazione straordinaria**.

Nel caso di **trasferimento della sede legale** o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella circoscrizione territoriale nella quale risulti iscritta o annotata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

Sono **invece esonerate** dal versamento del diritto annuale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359 del 11/05/2001:

- le **imprese individuali cessate** entro il **31 dicembre precedente** che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione (**30/01/2014**);
- le **società** che hanno approvato entro il **31 dicembre precedente** il **bilancio finale di liquidazione** e che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione (**30/01/2014**);
- le **imprese fallite** o in **liquidazione coatta amministrativa** entro il 31 dicembre 2013;
- le **cooperative sciolte** entro il 31 dicembre 2013 con **provvedimento dell'autorità governativa**.

**L'ammontare dell'importo dovuto** varia a seconda della natura giuridica dei soggetti iscritti e della **sezione di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese**: per la determinazione degli importi da versare si deve far riferimento alle norme contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 21 aprile 2011 che **sono state confermate per il 2014** con la circolare dello stesso Ministero del 5 dicembre 2013.

Per le **imprese individuali** iscritte o annotate nella **Sezione Speciale del Registro delle Imprese**, per i **soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A.** (associazioni, fondazioni, enti religiosi, ecc.), **per le società semplici agricole**, le **società semplici** e le **società tra avvocati** il diritto annuale per la sede e le unità locali è dovuto in **misura fissa**:

DIRITTO ANNUALE 2014	
Imprese individuali (sezione speciale)	€ 88
Soggetti iscritti al REA	€ 30
Società semplice	€ 200
Società tra avvocati	€ 200
Società semplici agricole	€ 100

Per quanto riguarda le imprese che esercitano attività economiche attraverso **unità locali** dovranno versare per ciascuna unità un diritto annuale in misura pari al **20% di quanto dovuto per la sede principale** fino ad un massimo di € 200; tale importo deve essere versato alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale.

Per le unità locali dei soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A. non è dovuto alcun importo, mentre per le **unità locali di imprese con sede all'estero il diritto è dovuto in misura fissa ed ammonta ad € 110**.

Per tutte le imprese iscritte nella **sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con l'esclusione delle imprese individuali che versano il diritto in misura fissa pari € 200,00** e quindi per **società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi**, il diritto annuale da pagare per la sede legale o principale è determinato applicando al fatturato realizzato nell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento, ricavabile dal modello **IRAP 2014**, le **misure fisse o le aliquote stabilite** con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 aprile 2011 e qui di seguito riportate:

Scaglio di fatturato IRAP 2014	Diritto annuale dovuto
Da € 0 ad € 100.000,00	€ 200 fisso
Da € 100.000,01 ad € 250.000,00	€ 200 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
Da € 250.000,01 ad € 500.000,00	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
Da € 500.000,01 ad € 1.000.000,00	€ 255 + 0,0010% della parte eccedente € 500.000
Da € 1.000.000,01 ad € 10.000.000,00	€ 305 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000
Da € 10.000.000,01 ad € 35.000.000,00	€ 1.115 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
Da € 35.000.000,01 ad € 50.000.000,00	€ 2.365 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
Oltre € 50.000.000	€ 2.815 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000 e fino ad un importo massimo di € 40.000.

Anche per le imprese iscritte alla sezione ordinaria che esercitano l'attività in più di una unità etata Camere di Commercio nella circoscrizione territoriale della sede principale e versate

Attenzione poi che deve essere verificata **l'eventuale maggiorazione fino al 20%** che alcune Camere di Commercio possono applicare dopo la determinazione dell'importo dovuto.

I **soggetti neo iscritti** al Registro Imprese o al R.E.A. **nel corso dell'anno 2014** devono effettuare il versamento del diritto annuale **in misura fissa ed intera** anche qualora l'iscrizione avvenga in corso d'anno, non essendo l'importo dovuto frazionabile in rapporto ai mesi di iscrizione nell'anno.

Per le nuove imprese iscritte nella **sezione ordinaria** nel corso del **2014** l'importo da versare è pari a quello **relativo alla prima fascia di fatturato (€ 200)** mentre per le **neo imprese individuali** iscritte alla sezione speciale l'importo da versare ammonta ad **€ 88**, per gli **iscritti esclusivamente al R.E.A.** l'importo dovuto è pari ad **€ 30**, per le **società semplici agricole € 100**, per le **società semplici € 200**, per le **società tra avvocati € 200**.

Si ricorda che tali importi vanno versati:

- mediante cassa automatica contestualmente alla comunicazione telematica al Registro delle imprese tramite l'applicazione "ComUnica", con addebito sul conto Telemaco;
- tramite modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Il **termine per il pagamento del diritto** coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**16/06/2014**); tuttavia è possibile versare entro **30 giorni dalla scadenza** applicando agli importi dovuti la maggiorazione dello **0,40%** (quindi entro il **16/07/2014**).

Le **società di capitali** che approvano il bilancio oltre il **termine ordinario** (entro 180 dalla chiusura dell'esercizio) devono effettuare il versamento entro **il giorno 16 del mese successivo a quello a quello di approvazione del bilancio**, e comunque entro il **16/07/2014** (ovvero entro il **20/08/2014** con la maggiorazione dello 0,4%). Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare il versamento del diritto annuale deve essere effettuato:

- entro **il giorno 16 del sesto mese successivo** a quello di chiusura dell'esercizio;
- entro **il giorno 16 del mese successivo** a quello **di approvazione del bilancio**, se viene approvato oltre i 120 dalla chiusura dell'esercizio.

Il **versamento** del diritto deve avvenire in un'unica soluzione (non è possibile rateizzare) a mezzo **F24 con modalità telematica**; l'importo dovuto è **compensabile** con eventuali crediti disponibili.

Nel caso di **omesso versamento** del diritto è possibile ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**, entro **1 anno dalla scadenza** e prima che la violazione venga contestata con una sanzione pari al 3% del tributo nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ovvero una sanzione del 3,75% nel caso in cui venga eseguito oltre i 30 giorni ma entro 1 anno dalla violazione.